

<p style="text-align:center">ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO</p>

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

Costituzione

1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione di promozione sociale denominata "DONO E SERVIZIO" con sede in VICENZA - Piazza Duomo, 2

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'associazione é apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed attività sociale
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche se in forma indiretta;
3. Le finalità che si propone perseguono fini di solidarietà civile, religiosa, culturale e sociale, sostenendo e promuovendo progetti e organizzando campagne affidati e/o gestiti da enti ecclesiastici, istituti religiosi, associazioni ecclesiali e non, enti pubblici e privati ed organismi nazionali e internazionali. Si propone in particolare di coltivare e promuovere la solidarietà a sostegno di persone, famiglie, gruppi in situazione di disagio sociale, economico ed ambientale. L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità realizzerà servizi, sia per privati che per enti pubblici ed ecclesiali. In particolare: - promuoverà la cultura della sobrietà e del riutilizzo dei materiali; promuoverà iniziative socioculturali , anche in cogestione con enti pubblici ed ecclesiali, privati ed altre associazioni: tali iniziative potranno essere ad esempio convegni, incontri a tema, mostre, mercatini, attività di comunicazione sociale e di formazione; organizzerà e sosterrà gite, viaggi, stages a scopo formativo, campi scuola, campi di lavoro - sia in Italia che all'estero; realizzerà piccoli lavori di manutenzione, pulizia e riordino di ambienti, per conto proprio e per conto di terzi - sia per enti pubblici, enti ecclesiali, associazioni non profit e privati.

Art. 3

Soci

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione é il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Non é ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.

Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata ;
3. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno deliberazioni adottate dagli organi sociali;
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività in associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto , in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5

Recesso ed esclusione del Socio

1. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione;
3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammesso in ogni caso il ricorso al giudice ordinario.

Art. 6

Organi Sociali dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7

Assemblea dei Soci

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.
2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto od altra forma idonea di comunicazione da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria . E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve :
 - approvare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale ;
 - determinare le linee programmatiche generali delle attività associative;
 - approvare l'eventuale regolamento interno ;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci ;
 - eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandatoLe per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo .

Art. 9

Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria é regolarmente costituita in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega;
2. Non é ammessa più di una delega per ciascun aderente ;
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse per voto palese tranne quelle riguardanti le persone o la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti ; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimoni col voto favorevole dei 3/4 dei soci .

Art. 10

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente ;
2. ogni socio ha diritto di consultare il verbale ed estrarne copia.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo é validamente costituito quando é presente la maggioranza dei componenti ;
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 12

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione , presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ; convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13

Patrimonio e Risorse economiche

1. L'associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - ▲ contributi e quote associative;
 - ▲ donazioni e lasciti testamentari;
 - ▲ ogni altro tipo di entrate ammesse dalla L. 383/2000;
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse;
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura .

Art. 14

Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione é annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il Conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso . Il conto preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo .
2. Il rendiconto economico-finanziario é predisposto dal Consiglio Direttivo, depositato presso la sede dell'Associazione per poter essere consultato da qualsiasi socio almeno 20 giorni prima

dell'Assemblea ordinaria, che lo approva con le maggioranze previste dal presente Statuto;

3. Il conto consuntivo deve esser approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio sociale.

Art. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso solamente dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui all'art. 9 , ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale .

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente

f.to Renzo Padovan

Il Segretario

f.to Don Emilio Centomo

Approvato dalla Regione Veneto e registrato all'Agenzia delle Entrate nel 2013